



**AGENZIA DEL DEMANIO**

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **Art. 1 – Oggetto del servizio**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento per gli ambiti territoriali infraregionali indicati nel bando di gara, del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli, oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214*bis* del D. Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992. Le attività elencate dovranno essere realizzate secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e nello schema di contratto.

### **Art. 2 – Attività di recupero dei veicoli e redazione dell'inventario**

Dietro espressa richiesta da parte dell'Organo Accertatore, il custode-acquirente dovrà provvedere al recupero dei veicoli da custodire nei casi in cui il proprietario o il soggetto obbligato alla custodia si rifiuti di trasferire il veicolo in luogo non soggetto al pubblico passaggio ovvero nei casi in cui pur avendo i soggetti menzionati provveduto alla custodia, sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca.

Per l'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il custode-acquirente deve garantire:

- a) la reperibilità telefonica 24 ore su 24;
- b) l'intervento sul luogo in cui il veicolo sequestrato/fermato si trova, con un veicolo tecnicamente idoneo al recupero, entro 30 minuti primi dalla richiesta dell'Organo Accertatore;
- c) la presenza sul veicolo da utilizzare per il recupero di un soggetto appositamente delegato ed in possesso dei requisiti per assumere gli obblighi di custodia del veicolo sequestrato/fermato, secondo le norme vigenti;
- d) qualora il veicolo sequestrato/fermato possa essere messo in condizioni di sicurezza per la circolazione (fuori dalla carreggiata), in alternativa a quanto richiesto al punto b), entro gli stessi tempi, l'intervento sul luogo in cui il veicolo si trova di un soggetto in possesso dei requisiti per

assumere gli obblighi di custodia, fino al momento dell'intervento del veicolo tecnicamente idoneo al recupero presso il deposito del custode-acquirente competente;

- e) il trasporto del veicolo nel luogo stabilito per la custodia con immediatezza e comunque entro le 24 ore dall'affidamento. Qualora il soggetto che recupera il veicolo o che ne assume la custodia temporanea ai sensi della lettera d), non sia lo stesso soggetto che assumerà la custodia definitiva presso il deposito autorizzato, è previsto l'obbligo, per quest'ultimo, di recarsi, entro le 24 ore successive al recupero, presso l'Organo Accertatore procedente per effettuare l'aggiornamento della documentazione riguardante la custodia, ovvero, previa comunicazione telefonica all'organo procedente, presso l'ufficio di polizia più vicino al luogo di custodia per redigere un nuovo verbale di affidamento del quale deve essere inviata copia all'Organo Accertatore entro 3 giorni.

Per la realizzazione del servizio di recupero il custode-acquirente dovrà avvalersi di personale specializzato e di mezzi idonei al recupero aventi le caratteristiche tecniche stabilite dall'appendice IV art. 12 al Titolo I del D.P.R. 495/92. Al custode-acquirente sarà consentito di avvalersi per l'attività di recupero dei veicoli di altri soggetti ove rientranti nell'elenco prefettizio adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 571/82, che opereranno sotto la sua completa responsabilità.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di recupero di cui alle precedenti lettere c) e d), il custode-acquirente dovrà validamente accreditare presso le Stazioni appaltanti il personale che lo stesso intenderà utilizzare per le predette attività. A tal fine, già in sede di stipulazione del contratto, il custode-acquirente fornirà un primo elenco del personale che utilizzerà per le attività previste dal presente capitolato.

Per ogni veicolo preso in custodia il custode-acquirente dovrà compilare un'apposita scheda descrittiva dello stato del veicolo, secondo il modello allegato al presente Capitolato e provvedere a trasmetterla telematicamente, entro le successive 48 ore, al Ministero dell'Interno ed all'Agenzia del Demanio.

Le Stazioni appaltanti si riservano la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di ispezionare, in qualsiasi momento, i luoghi adibiti a depositerie gestiti dal custode-acquirente per l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato.

Nei casi in cui tra le schede predisposte ed inviate dal custode-acquirente alle Stazioni appaltanti e il verbale redatto dall'Organo Accertatore vi sia palese incongruenza in ordine ai dati ed alla descrizione dello stato di fatto del veicolo le stesse potranno avviare una procedura di verifica. Qualora dall'esito della predetta verifica dovesse emergere che il custode-acquirente abbia

volontariamente riportato nelle schede notizie non rispondenti al vero, le Stazioni appaltanti si riservano la facoltà di risolvere il contratto.

### **Art. 3 – Attività di custodia dei veicoli**

Successivamente al recupero dei veicoli il custode-acquirente dovrà provvedere alla custodia degli stessi nella o nelle depositerie indicate in sede di offerta tecnica.

Queste ultime dovranno essere ubicate nell'ambito territoriale per cui si concorre.

Le depositerie debbono rispondere ai requisiti richiesti dal disciplinare di gara (capacità tecnica).

Annualmente il custode-acquirente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva con la quale attesti il permanere dei requisiti per lo svolgimento delle attività.

Il servizio di recupero e di custodia dei veicoli deve essere assicurato senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.

Nei casi in cui il custode-acquirente non sia nelle condizioni di assumere la custodia dei veicoli per esaurimento dei posti disponibili, dovrà darne comunicazione alle Stazioni appaltanti, entro le successive 24 ore, mediante invio di una nota che contenga le seguenti indicazioni:

- data e ora della richiesta da parte dell'Organo Accertatore;
- motivi dell'impossibilità della presa in custodia del veicolo.

Nei casi in cui si verifichi la condizione di cui al precedente comma, il custode-acquirente potrà avvalersi delle depositerie rientranti nell'elenco prefettizio adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 571/82. In questi casi il custode-acquirente dovrà provvedere non appena possibile alla custodia definitiva del veicolo presso la propria depositaria, secondo la procedura di cui al precedente art. 2, lett. e), in quanto applicabile, dandone comunicazione all'Organo Accertatore precedente per l'aggiornamento della documentazione riguardante la custodia.

La nota dovrà essere inviata tramite e-mail alla casella di posta elettronica [dg.sives@agenziademanio.it](mailto:dg.sives@agenziademanio.it).

Le stazioni appaltanti sono esenti da responsabilità circa la custodia delle merci trasportate non oggetto di sequestro.

### **Art. 4 – Tariffe previste per il recupero e la custodia dei veicoli**

Le tariffe previste per il recupero e custodia dei veicoli sono le seguenti:

### **TABELLA A**

**Veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate:** orario diurno 06.00 – 22.00; orario notturno 22.00 – 06.00; festivo 00.01 – 24.00. Diritto di chiamata €11,61 diurno; €15,08 notturno o festivo. Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo €17,40 diurno; €22,62 notturno o festivo. Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito al recupero al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) €2,50 diurno; €3,25 notturno o festivo. Tariffa massima giornaliera per la custodia €3,00.

### **TABELLA B**

**Veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate:** orario diurno 06.00 – 22.00; orario notturno 22.00 – 06.00 e festivo 00.01 – 24.00. Diritto di chiamata €14,50 diurno; €18,85 notturno o festivo. Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo €29,00 diurno; €37,70 notturno e festivo. Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito al recupero al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) €2,90 diurno; €3,77 notturno e festivo.

Tariffa massima giornaliera per la custodia €5,00.

Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate si applicheranno le stesse tariffe della TABELLA B aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 tonnellate della massa complessiva del veicolo da prelevare-transportare.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe di recupero, per massa si intende la massa complessiva a pieno carico mentre per le tariffe relative alla custodia, per massa si intende la massa a vuoto.

Per il recupero dei ciclomotori e dei motoveicoli si applicano le tariffe previste per i veicoli fino a 1,5 tonnellate, mentre per la loro custodia le medesime sono ridotte al 50 per cento.

Le tariffe previste per il recupero dei veicoli (diritto di chiamata, operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo, indennità chilometrica) non sono soggette a ribasso.

### **Art. 5 – Alienazione dei veicoli**

Il custode-acquirente ha l'obbligo di acquistare, anche ai soli fini della rottamazione, i veicoli sottoposti:

- a sequestro amministrativo, nelle ipotesi di cui al comma 2-quater dell'art. 213 del D.Lgs n. 285/92;
- a fermo amministrativo, al termine della procedura prevista dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189;
- a confisca.

Le operazioni di acquisto dei veicoli da parte dei custodi-acquirenti sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente si perfeziona secondo le seguenti modalità:

- nei casi di sequestro con la comunicazione della dichiarazione di cessione da parte del Prefetto;
- nei casi di fermo e di confisca, con la comunicazione del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del Demanio.

Dal perfezionarsi dell'alienazione, nessun onere e spesa di custodia a carico delle Stazioni appaltanti saranno dovuti al custode-acquirente; quest'ultimo, invece, sarà tenuto al pagamento del prezzo del veicolo alienato determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 6.

Nel caso in cui il veicolo venga alienato - ai sensi dell'art. 213, comma 2-quater - dal Prefetto al custode-acquirente, quest'ultimo dovrà corrispondere il prezzo del veicolo a lui alienato entro 90 giorni dalla dichiarazione del Prefetto mediante versamento su un autonomo conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato.

Nel caso in cui il veicolo venga alienato al custode-acquirente dalla Filiale dell'Agenzia del Demanio, quest'ultimo dovrà corrispondere all'Erario, mediante versamento sul capitolo che sarà indicato in sede di stipulazione del contratto, il prezzo del veicolo a lui alienato entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di alienazione.

Dell'avvenuto pagamento il custode-acquirente dovrà darne pronta comunicazione alle Stazioni appaltanti.

Il pagamento del prezzo da parte del custode-acquirente sarà subordinato alla effettiva disponibilità del veicolo.

In entrambe le ipotesi sopra descritte, la comunicazione del prezzo di vendita al custode-acquirente avverrà con le modalità descritte al successivo punto 6.2).

In caso di tardivo versamento della somme dovute, le Stazioni appaltanti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, applicheranno una penale pari al 5% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute è data facoltà alle Stazioni appaltanti di risolvere il contratto senza che il custode-acquirente possa rivendicare alcun indennizzo e fatto salvo il diritto delle stesse Stazioni a chiedere il risarcimento per i danni subiti.

## **Art. 6 – Valutazione per l’alienazione dei veicoli**

### **6.1)**

Il prezzo di alienazione dei veicoli da demolire è stabilito in base alla quotazione del rottame di ferri vecchi leggeri elaborata dalla Camera di Commercio locale o, in mancanza, dalla Camera di Commercio di Milano tenendo conto delle categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati nell’elenco di seguito riportato.

I veicoli da demolire sono divisi nelle seguenti categorie:

- A. veicoli completi, immatricolati da almeno dieci anni, non suscettibili di valutazione economica sulla base dei criteri di cui al successivo punto 6.2);
- B. veicoli privi di parti rilevanti o strutturalmente modificati;
- C. veicoli gravemente incidentati;
- D. veicoli bruciati;
- E. veicoli a due o tre ruote, immatricolati da almeno dieci anni, non suscettibili di valutazione economica sulla base dei criteri di cui al successivo punto 6.2);
- F. roulettes ed altri veicoli non riciclabili. E’ da intendersi “non riciclabile” qualsiasi veicolo costituito principalmente da materiale plastico o non ferroso ed, in ogni caso, sprovvisto di propulsore.

Il peso dei suddetti veicoli viene forfettariamente stabilito in:

- Kg. 700 per i veicoli completi;
- Kg. 500 per i veicoli privi di parti rilevanti;
- Kg. 500 per i veicoli gravemente incidentati;
- Kg. 50 per i veicoli bruciati;
- Kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati;
- Kg. 50 per i veicoli non riciclabili.

### **6.2)**

Il prezzo di alienazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, è calcolato sulla media delle quotazioni riportate da almeno due riviste specializzate e qualificate nel settore, tra cui: QUATTRO RUOTE, EUROTAX, MOTOCICLISMO, IN SELLA, TUTTO

TRASPORTI ed AUTOSUPERMARKET. Da tale valore sarà detratto l'ammontare della percentuale di sconto che il custode-acquirente avrà offerto. Nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla media delle quotazioni di due riviste specializzate, si procederà ad una valutazione del veicolo con le modalità previste dall'art. 9 dello schema di contratto.

Il Prefetto competente comunicherà, contestualmente alla dichiarazione di alienazione, il prezzo di vendita del veicolo.

Analogamente l'Agenzia del Demanio provvederà, contestualmente alla determinazione all'alienazione, a comunicare al custode-acquirente il prezzo di vendita del veicolo.

L'Agenzia del Demanio comunicherà in via telematica la determinazione all'alienazione al custode-acquirente entro 5 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di confisca da parte del Prefetto ovvero della dichiarazione di alienabilità del veicolo abbandonato dopo il fermo, da parte dell'Organo Accertatore. Per tale periodo nulla sarà dovuto a titolo di oneri e spese di custodia al custode-acquirente.

#### **Art. 7– Obblighi nei confronti dei dipendenti**

Il custode-acquirente s'impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti emanati in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, infortunistica e previdenza, nonché dai contratti collettivi di lavoro. Il custode-acquirente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Capitolato e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il custode-acquirente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associato.

Il custode-acquirente si obbliga, infine, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Il custode-acquirente si impegna a trasmettere alle Stazioni appaltanti, a richiesta delle stesse:

- copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione/recesso del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **Art. 8 – Disposizioni antimafia**

L'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare nei confronti del custode-acquirente, nonché nei confronti dei singoli soggetti accreditati presso le Stazioni appaltanti, come previsto all'art. 2 del presente capitolato, non devono sussistere provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.

Il custode-acquirente comunicherà alle Stazioni appaltanti:

- l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti, definitivi o provvisori, nei riguardi dello stesso e del personale accreditato;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

Il contratto sarà risolto di diritto, fatta salva la facoltà delle Stazioni appaltanti procedenti di richiedere il risarcimento dei danni subiti, ove, nel corso della sua esecuzione, fossero emanati provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna, ai sensi della legislazione antimafia, nei confronti del custode-acquirente.

## **Art. 9 - Divieto di cessione del contratto e del credito.**

E' fatto assoluto divieto al custode-acquirente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1260 del c.c., viene espressamente esclusa la possibilità di cedere il credito derivante dal contratto.

## **Art. 10 – Struttura operativa dell'affidatario**

Al custode-acquirente sarà consentito, successivamente alla stipula del contratto, di integrare la propria struttura operativa mediante l'ingresso di altri soggetti che opereranno sotto la sua completa responsabilità, previo assenso da parte delle Stazioni appaltanti.

Al fine di acquisire l'assenso delle Stazioni appaltanti, il custode-acquirente dovrà produrre per il nuovo soggetto, la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara e dal presente capitolato tecnico per l'espletamento delle attività oggetto di gara.

#### **Art. 11 – Clausola risolutiva espressa**

Il venire meno, successivamente della stipula del contratto o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte delle Stazioni appaltanti. Comporterà, altresì, la risoluzione di diritto del contratto, il mancato rispetto degli adempimenti annuali di cui al precedente art. 3.

Le Stazioni appaltanti si riservano il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal custode acquirente.

Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, le Stazioni appaltanti intimeranno al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di trenta giorni, a mezzo di raccomandata A.R..

Nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere tempestivamente o comunque nei tempi indicati, le Stazioni appaltanti si riservano di richiedere la risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 – Spese contrattuali ed oneri diversi**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente la stipula del contratto, come pure ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

#### **Art. 13– Vincoli**

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l'aggiudicatario sin dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre vincolano le Stazioni appaltanti solo con la stipula del contratto.

#### **Art. 14 – Riservatezza**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara verranno trattati secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 196/03 e pertanto i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalle Stazioni appaltanti esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

#### **Art. 15 – Responsabilità**

Qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico del custode acquirente, che si impegna a mantenere le Stazioni appaltanti indenni da ogni responsabilità.

#### **Art. 16 – Accesso agli Atti**

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e secondo le modalità di cui al Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge 241/1990 e s.m.i. (pubblicato sulla GURI del 07/02/2007 – serie generale n. 31).

#### **Art. 17 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto specificamente dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal presente capitolato tecnico, dallo schema di contratto si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

**Ministero dell'Interno**

firmato Aragno

**Agenzia del Demanio**

firmato Fimmanò

**SCHEMA DESCRITTIVA**

Si riportano gli elementi della scheda tecnico-descrittiva che comprovano l'effettivo stato d'uso del veicolo al momento della consegna/presa in custodia:

- targa;
- tipo veicolo;
- data entrata deposito;
- motivo del deposito;
- numero verbale;
- carrozzeria anteriore;
- carrozzeria posteriore;
- carrozzeria superiore;
- carrozzeria laterale destra;
- carrozzeria laterale sinistra;
- motore;
- pneumatici;
- ruota di scorta;
- faro anteriore destro;
- faro anteriore sinistro;
- faro posteriore destro;
- faro posteriore sinistro;
- batteria;
- selleria;
- libretto di circolazione;
- n. 5 immagini fotografiche del veicolo in formato digitale.